



ENERGICA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
2437-TER DEL CODICE CIVILE, SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI ENERGICA
MOTOR COMPANY S.P.A. IN CASO DI RECESSO**

Premessa

La presente relazione viene finalizzata in data 12 marzo 2021, e illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli Amministratori nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021, sentito il parere informale fornito verbalmente dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché il parere informale fornito verbalmente dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company S.p.A. ("**Energica**" o la "**Società**"), in data 2 marzo 2021, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società la proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale, al fine di consentire l'emissione di azioni a voto plurimo.

Posto che la modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale integra una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica dell'art. 9 dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("**Diritto Recesso**"), ricorrendo i presupposti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ..

Si ricorda che la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di recesso da parte di Azionisti della Società per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione a carico della Società **non** superiore o pari a Euro 50.000 (cinquantamila) ("**Esborso Massimo del Recesso**"). Resta fermo che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui il controvalore complessivo dei recessi a carico della Società non superi il valore complessivo di liquidazione a carico della Società, salvo rinuncia, non superiore o pari a Euro 50.000 (cinquantamila). Si precisa inoltre che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 - 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

La verifica circa l'avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva.

La predetta condizione, apposta nell'esclusivo interesse di Energica, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere, altresì, conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta, si rinvia alla relazione illustrativa ("**Relazione Illustrativa**") messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.energicamotor.com.

L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni saranno resi noti al pubblico mediante apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.energicamotor.com.

Il Consiglio di Amministrazione della Società – sentito il parere informale fornito verbalmente dal Collegio Sindacale e il parere informale fornito verbalmente dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti – ha, quindi, proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni da liquidare ai soci recedenti.

La presente relazione indica pertanto:

- (i) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni della Società (unitamente ad una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché
- (ii) le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni e dunque in applicazione del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il quale dispone che *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della azioni"*.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

Si rileva sul punto che le azioni di Energica sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Le azioni della Società, pertanto, non sono quotate su un mercato regolamentato e, quindi, non trova applicazione quanto previsto all'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ..

A tal proposito, si evidenzia come la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società degli ultimi sei mesi antecedenti la data della presente relazione è stata pari ad Euro 1,78 per azione.

Nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, anche in considerazione del ciclo di vita in cui si trova attualmente la Società, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, di determinare il valore di liquidazione sulla base dell'andamento dei corsi del titolo Energica su AIM Italia nel semestre antecedente il 2 marzo 2021, data di approvazione della proposta di convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di deliberare in merito alla proposta modifica statutaria. Ciò poiché, sebbene AIM Italia sia un mercato caratterizzato, talvolta, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, il titolo della Società mostra nel semestre preso in considerazione (1° settembre 2020 – 1° marzo 2021) un andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società, specialmente su un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dall'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ., in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato. In particolare, si evidenzia che l'azionariato di Energica è costituito da un flottante importante, pari, al 1° marzo 2021, al 43,70%, e che la considerazione di un valore medio in un arco temporale semestrale, in luogo di un dato puntuale, consente di limitare l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

Inoltre, il metodo valutativo che fa riferimento al valore di mercato delle azioni è meglio in grado di esprimere una valutazione continua dell'Emittente, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva nell'ultimo esercizio. Si evidenzia, inoltre, come si ritenga non adeguata, nello specifico, l'applicazione di metodologie alternative talvolta utilizzate nella prassi professionale in contesti analoghi, quali, in particolare, (i) multipli di transazioni e di Borsa di società comparabili, in considerazione da una parte dell'assenza di un mercato attivo significativo di riferimento e dall'altra della difficoltà di identificare società pienamente comparabili a Energica, nonché (ii) metodologie reddituali o basate su flussi di cassa, che si baserebbero sulle stime contenute nell'ultimo piano economico-finanziario della Società, aggiornato nel mese di settembre 2020, e che non riflette, nelle proprie previsioni, le stime aggiornate di crescita del mercato di riferimento e della Società, anche tenuto conto dell'attuale contesto economico legato allo sviluppo della pandemia da Covid-19.

Si sottolinea, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche sul mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte.

Si precisa, inoltre, che il vigente Statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter cod. civ., comma 4.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

2 VALORE DI RECESSO

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Energica ha ritenuto di identificare in Euro 1,78 (uno virgola settantotto) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Energica ai fini del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione segnala che il valore unitario di liquidazione individuato ai fini del recesso risulta significativamente superiore al valore per azione del patrimonio netto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Energica ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni Energica ai fini del recesso, sentito il parere informale fornito verbalmente dal collegio sindacale (il cui parere è allegato alla presente relazione quale Allegato 1) e sentito il parere informale fornito verbalmente dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (la cui relazione è allegata alla presente relazione quale Allegato 2).

2. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

Visto il carattere oggettivo dei valori utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel determinare il valore di liquidazione. Anche per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di Energica non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun *advisor* indipendente ai fini della determinazione del valore di liquidazione per azione in caso di esercizio del diritto di recesso.

3. TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni di Energica a ciò legittimati, non avendo concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche dell'oggetto sociale, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile nei limiti e con le modalità di seguito indicati.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, commi 2 e 3, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. *record date* di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, TUF, e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di Energica convocata per l'approvazione della modifica statutaria, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater del codice civile. Eventuali ulteriori informazioni a riguardo saranno rese note tramite comunicati stampa che saranno resi disponibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.energicamotor.com.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata ("Dichiarazione di Recesso") da spedire a Energica entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 - 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica statutaria ("**Termine**"), della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata alla Società unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via Cesare della Chiesa, 150 – 41126, Modena, Italia, con oggetto: "Comunicazione di Recesso".

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società. Pertanto, gli azionisti di Energica che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (all'indirizzo sopra riportato), entro il Termine, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di Energica in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data dall'articolo 127-*bis*, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di Energica in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Energica entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a Energica entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, e quindi le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* del codice civile, come di seguito illustrato:

1. In primo luogo, le azioni Energica per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti Energica, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute ("**Offerta in Opzione**"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su AIM Italia.

Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni Energica per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Energica provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul sito internet di Energica all'indirizzo www.energicamotor.com, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di Energica potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile. Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c., tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Fermo restando quanto precedentemente descritto in ordine alla condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia della modifica statutaria, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di Energica, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet www.energicamotor.com.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere del Collegio Sindacale e alla relazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti) sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Energica e consultabili sul sito internet all'indirizzo www.energicamotor.com.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-*ter* del codice civile, preso atto del parere del Collegio Sindacale e di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 1,78 (uno virgola settantotto) il valore unitario di liquidazione delle azioni di Energica ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della modifica statutaria.

ALLEGATI

- Parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione, rilasciato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile;
- Relazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile.]

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.





ENERGICA

Modena, 12 marzo 2021

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 222.666,57 i.v.



Al presidente del consiglio di amministrazione della società Cevolini Franco

Ai Signori Azionisti,

Oggetto: Parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2437-ter comma 2 c.c

Premesso che:

“Il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company S.p.A. (“**Energica**” o “**Società**”) in data 2 marzo 2021 ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria della Società la proposta di modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale, al fine di consentire l’emissione di azioni a voto plurimo.

Posto che la modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale integra una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica dell’art. 9 dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss cod. civ. (“**Diritto Recesso**”), ricorrendo i presupposti dell’art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ..

Si ricorda che la modifica statutaria di cui si propone l’approvazione è sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti della Società per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione a carico della Società **non** superiore o pari a Euro 50.000 (cinquantamila) (“**Esborso Massimo del Recesso**”). Resta fermo che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui il controvalore complessivo dei recessi a carico della Società non superi il valore complessivo di liquidazione a carico della Società, salvo rinuncia, non superiore o pari a Euro 50.000 (cinquantamila). Si precisa inoltre che l’Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione.

Di conseguenza, l’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell’assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L’Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell’interesse della Società): (i) l’esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all’esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

La verifica circa l’avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l’esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l’avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva.

La predetta condizione, apposta nell’esclusivo interesse di Energica, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell’interesse della Società al perseguimento della

modifica statutaria stessa. A fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere, altresì, conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione".

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il proprio parere ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, per poter esprimere il parere sulla congruità del valore di liquidazione delle azioni ordinarie ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, il Collegio Sindacale ha esaminato tutta la documentazione predisposta dagli amministratori a supporto della delibera adottata. In particolare nella relazione viene riportato:

"Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni e dunque in applicazione del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il quale dispone che "il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della azioni".

Si rileva sul punto che le azioni di Energica sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Le azioni della Società, pertanto, non sono quotate su un mercato regolamentato e, quindi, non trova applicazione quanto previsto all'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ..

A tal proposito, si evidenzia come la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società degli ultimi sei mesi antecedenti la data della presente relazione è stata pari ad Euro 1,78 per azione.

Nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, anche in considerazione del ciclo di vita in cui si trova attualmente la Società, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, di determinare il valore di liquidazione sulla base dell'andamento dei corsi del titolo Energica su AIM Italia nel semestre antecedente il 2 marzo 2021, data di approvazione della proposta di convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di deliberare in merito alla proposta modifica statutaria. Ciò poiché, sebbene AIM Italia sia un mercato caratterizzato, talvolta, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, il titolo della Società mostra nel semestre preso in considerazione (1° settembre 2020 – 1° marzo 2021) un andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società, specialmente su un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dall'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ., in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato. In particolare, si evidenzia che l'azionariato di Energica è costituito da un flottante importante, superiore al 40%, e che la considerazione di un valore medio in un arco temporale semestrale, in luogo di un dato puntuale, consente di limitare l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

Inoltre, il metodo valutativo che fa riferimento al valore di mercato delle azioni è meglio in grado di esprimere una valutazione continua dell'Emittente rispetto a metodi differenti, [che farebbero peraltro riferimento a dati economici, finanziari e patrimoniali dell'Emittente che anche alla luce della pandemia da Covid-19, non

consentirebbero di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva nell'ultimo esercizio.

Si sottolinea, inoltre, come anche il legislatore abbia recente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche sul mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte.....

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Energica ha ritenuto di identificare in Euro 1,78 (Euro uno virgola settantotto) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Energica ai fini del recesso”.

Sulla base della documentazione esaminata il collegio

Esprime parere favorevole

Circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Energica Motor Company Spa, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso in euro 1,78 (Euro uno virgola settantotto) cadauna.

Luogo, data


Modena 12/03/2021

Il collegio sindacale

Stefano Selmi

Massimo Tonioni

Mario Tonioni





PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-TER, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE, SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI ENERGICA MOTOR COMPANY SPA, IN CASO DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO

Al Consiglio d'Amministrazione di Energica Motor Company SpA

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Il Consiglio d'Amministrazione di Energica Motor Company SpA (di seguito anche "Energica" o la "Società") intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, fissata in prima convocazione in data 29 marzo 2021 ed in seconda convocazione in data 30 marzo 2021, talune modifiche allo statuto sociale di Energica, volte a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile.

Tali modifiche, come indicato dagli Amministratori di Energica nell'apposita relazione illustrativa sulle modifiche statutarie, approvata dal Consiglio d'Amministrazione della Società in data 2 marzo 2021, hanno l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine e, in tal modo, la stabilità dell'azionariato della Società, premiando gli Azionisti fedeli, anche considerata la possibilità di future operazioni di aumento di capitale, volte a patrimonializzare la Società e a sostenerne le strategie di crescita, che possano avere rilevanti effetti diluitivi sull'azionariato della Società.

La possibile attribuzione di un voto plurimo costituirà dunque, secondo gli Amministratori, uno strumento premiante per gli Azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella Società, rafforzandone, altresì, il ruolo nella *governance* aziendale.

In tale contesto, il Consiglio d'Amministrazione di Energica, in data 2 marzo 2021, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti la proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale, al fine di consentire l'emissione di azioni a voto plurimo. Tale modifica statutaria integra una modificazione dello statuto sociale concernente i diritti di voto o di partecipazione degli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale. A tali soggetti, pertanto, è attribuito il diritto di recesso (di seguito il "Diritto di Recesso"), ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, ricorrendo, in particolare, i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile.

Gli Amministratori di Energica riportano che la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è sospensivamente condizionata al mancato esercizio del Diritto di Recesso da parte di Azionisti della Società per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione a carico di Energica non superiore o pari ad Euro 50.000 (di seguito, l'"Esborso Massimo del Recesso"), posto che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile,

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale: **Milano** 20145 Piazza Tre Torri 2 Tel. 02 77851 Fax 02 7785240 Capitale Sociale Euro 6.890.000,00 i.v. C.F. e P.IVA e Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: **Ancona** 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 071 2132311 - **Bari** 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 080 5640211 - **Bergamo** 24121 Largo Belotti 5 Tel. 035 229691 - **Bologna** 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 051 6186211 - **Brescia** 25121 Viale Duca d'Aosta 28 Tel. 030 3697501 - **Catania** 95129 Corso Italia 302 Tel. 095 7532311 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 055 2482811 - **Genova** 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 010 29041 - **Napoli** 80121 Via dei Mille 16 Tel. 081 36181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049 873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091 349737 - **Parma** 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521 275911 - **Pescara** 65127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 085 4545711 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06 570251 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011 556771 - **Trento** 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461 237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422 696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 040 3480781 - **Udine** 33100 Via Poscolle 43 Tel. 0432 25789 - **Varese** 21100 Via Albuzzini 43 Tel. 0332 285039 - **Verona** 37135 Via Francia 21/C Tel. 045 8263001 - **Vicenza** 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444 393311

a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui il controvalore complessivo degli eventuali recessi a carico della Società non superi il valore complessivo di liquidazione a carico della Società, salvo rinuncia, non superiore o pari ad Euro 50.000. Gli Amministratori precisano, inoltre, che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'Assemblea straordinaria in merito alla modifica della clausola statutaria.

Gli Amministratori precisano che l'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio d'Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio d'Amministrazione, laddove così ritenuto nell'interesse della Società) quanto segue:

- (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente,
- (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

Come riportato nella Relazione illustrativa degli Amministratori, la condizione sospensiva potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio d'Amministrazione della Società entro trenta giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa.

L'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei bilanci societari.

PricewaterhouseCoopers SpA, quale soggetto incaricato alla data odierna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n. 39/2010, della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato della Società, è chiamata, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del Codice Civile, a predisporre il parere sul valore di liquidazione delle azioni di Energica (di seguito il "Valore di Liquidazione delle Azioni") individuato dal Consiglio d'Amministrazione di Energica.

Nel corso del Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data 2 marzo 2021, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, individuato in Euro 1,78 per azione, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del Codice Civile.

Nell'ambito del nostro incarico, in tale data abbiamo fornito verbalmente agli Amministratori un parere informale, sulla base delle verifiche svolte e dell'analisi critica della bozza a noi fornita della relazione degli Amministratori predisposta per il Consiglio d'Amministrazione.

Il presente parere, che riprende le analisi e conclusioni svolte alla data del 2 marzo 2021 che, come sopra esposto, sono state anticipate verbalmente agli Amministratori di Energica, viene da noi emesso in data odierna, in coerenza con la data di formalizzazione della relazione degli Amministratori, il cui contenuto è il medesimo della versione in bozza a noi preliminarmente fornita e sulla base della quale

abbiamo svolto il nostro incarico. Le analisi da noi svolte sono state pertanto concluse alla data del Consiglio d'Amministrazione della Società del 2 marzo 2021, e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle Azioni determinato dal Consiglio d'Amministrazione di Energica.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

La presente relazione ha il fine di fornire al Consiglio d'Amministrazione di Energica il parere previsto dall'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente parere illustra il metodo seguito dal Consiglio d'Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società; tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di Energica. Inoltre, non rientra nello scopo dell'incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, o l'espressione di alcun giudizio sull'Esborso Massimo del Recesso, che compete agli Amministratori della Società.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro, abbiamo ottenuto dagli Amministratori di Energica i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine, abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione, ed in particolare quanto segue:

- la Relazione illustrativa degli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società, redatta dal Consiglio d'Amministrazione di Energica, predisposta in bozza per il Consiglio d'Amministrazione del 2 marzo 2021 e poi finalizzata in data 12 marzo 2021, che illustra il criterio adottato per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni (di seguito la "Relazione degli Amministratori" o la "Relazione");
- la relazione degli Amministratori sulla proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società fissata in prima convocazione in data 29 marzo 2021 ed in seconda convocazione in data 30 marzo 2021;
- i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni della Società;
- lo statuto di Energica attualmente vigente;

- il comunicato stampa della Società pubblicato in data 2 marzo 2021, denominato “Approvato aumento di capitale finalizzato a sostenere la crescita e a rafforzare la presenza sul mercato US e asiatico. Proposta modifica statutaria per l’introduzione di azioni a voto plurimo”;
- i bilanci d’esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2019 ed il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il semestre chiuso al 30 giugno 2020, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione degli Amministratori, nonché dalle relazioni di revisione contabile emesse dalla nostra società.

In data odierna, abbiamo ottenuto una lettera di attestazione firmata dagli Amministratori di Energica, relativamente al fatto che i dati e le informazioni messe a disposizione nello svolgimento del nostro incarico fossero accurate e complete.

4. APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI

a. Premesse

L’articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, applicabile alle società le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati, recita che *“il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”*.

b. Approccio metodologico adottato

Energica è una società le cui azioni sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (di seguito, “AIM Italia”). Gli Amministratori, nella loro Relazione, fanno notare come, da un punto di vista tecnico, AIM Italia non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trovi diretta applicazione quanto previsto all’articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, che indica che *“il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell’avviso di convocazione dell’Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”*.

Gli Amministratori premettono, nella loro Relazione, che il vigente statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall’articolo 2437-ter, comma 4, del Codice Civile.

Nonostante il fatto che le azioni della Società non siano formalmente quotate in un mercato regolamentato, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno, anche in considerazione del ciclo di vita in cui attualmente si trova la Società, procedere comunque alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni sulla base della media ponderata del valore del titolo Energica su AIM Italia nel semestre antecedente la data di approvazione (2 marzo 2021) della proposta di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti, al fine di deliberare in merito alla modifica statutaria proposta.

Tale approccio deriva dalla considerazione degli Amministratori che, sebbene AIM Italia sia un mercato caratterizzato, talvolta, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, il titolo della Società mostra nel semestre preso in considerazione (1° settembre 2020 – 1° marzo 2021) un

andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che ritengono possa esprimere coerentemente il valore economico della Società alla data del 2 marzo 2021, in particolar modo tenendo conto di un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dall'articolo 2347-ter, comma 3, del Codice Civile, in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato. Ad ulteriore supporto della significatività del valore delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia, gli Amministratori fanno notare come l'azionariato di Energica al 2 marzo 2021 sia costituito da un flottante notevole, pari a circa il 43,7%.

Gli Amministratori sottolineano, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto, in materia di aumenti di capitale (facendo riferimento all'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile), la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche sul mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte sulla significatività del valore delle azioni, anche nel contesto di mercati non regolamentati.

Relativamente all'orizzonte temporale preso in considerazione per la media del valore delle azioni (sei mesi), gli Amministratori segnalano che esso, oltre ad essere coerente con il già citato articolo 2347-ter, comma 3, del Codice Civile, consente di limitare, rispetto alla considerazione di un dato puntuale, l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

c. Considerazioni su approcci metodologici alternativi

Gli Amministratori di Energica hanno svolto considerazioni sull'applicabilità, nel contesto specifico, di metodologie alternative o di confronto, talvolta utilizzate nella prassi professionale in contesti analoghi. In particolare, gli Amministratori hanno ritenuto non applicabili le seguenti metodologie:

- dei multipli di transazioni e di Borsa di società comparabili, in considerazione, da una parte, dell'assenza di un mercato attivo significativo di riferimento, e dall'altra della difficoltà di identificare società pienamente comparabili ad Energica relativamente ad operazioni di cessione di aziende comparabili;
- di metodologie reddituali o basate su flussi di cassa, che si baserebbero sulle stime contenute nell'ultimo piano economico-finanziario della Società, approvato in data 29 settembre 2020, che non riflette, nelle proprie previsioni, le stime aggiornate di crescita del mercato di riferimento della Società, anche tenuto conto dell'attuale contesto economico legato allo sviluppo della pandemia Covid-19.

d. Risultati ai quali pervengono gli Amministratori

Sulla base della metodologia adottata e delle considerazioni svolte, gli Amministratori di Energica ritengono di potere individuare, sulla base delle considerazioni precedentemente richiamate, un Valore di Liquidazione delle Azioni pari ad Euro 1,78 per azione.

Relativamente al riferimento alla consistenza patrimoniale di Energica, così come richiamato dall'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, gli Amministratori segnalano che il Valore di Liquidazione delle Azioni risulta significativamente superiore al valore del patrimonio netto contabile per azione della Società.

e. Eventuali difficoltà incontrate dagli Amministratori

Non sono state segnalate difficoltà da parte del Consiglio d'Amministrazione di Energica nell'effettuare l'esercizio di valutazione.

5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, tenuto conto della sua natura e sulla base della documentazione utilizzata, indicata nel precedente paragrafo 3, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame della Relazione degli Amministratori redatta in data 12 marzo 2021 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- esame critico dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni e raccolta di elementi sul fatto che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dagli Amministratori della Società in ordine alla scelta della metodologia applicata;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dagli Amministratori nell'ambito del processo valutativo;
- discussioni ed approfondimenti con la Direzione della Società;
- discussione con il Collegio Sindacale di Energica in merito alle rispettive attività svolte ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile;
- sviluppo di "analisi di sensitività", nell'ambito del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, al fine di verificare, in particolare, quanto il Valore di Liquidazione delle Azioni sia influenzabile da variazioni dell'orizzonte temporale preso a riferimento relativamente al valore di quotazione delle azioni della Società nel mercato AIM Italia;
- determinazione e analisi critica dei principali indici di liquidità delle azioni della Società, anche con riferimento ad altre società quotate all'AIM Italia e sul mercato regolamentato principale di Borsa Italiana SpA.

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato di Energica per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 è stato assoggettato a revisione contabile limitata da parte della nostra società, con emissione di relazione in data 8 ottobre 2020. Abbiamo poi raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società e limitata analisi documentale, informazioni circa gli eventi avvenuti dopo la data di redazione del sopraccitato bilancio consolidato semestrale abbreviato di Energica per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 e fino alla data del 2 marzo 2021, che possano avere un effetto significativo sulla determinazione del valore oggetto del presente parere.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DELL'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI

Come sopra riportato, gli Amministratori, ai fini dell'individuazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, hanno tenuto conto della media ponderata del prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Energica nell'orizzonte temporale dei sei mesi precedenti l'ultimo giorno di quotazione all'AIM Italia precedente alla data (2 marzo 2021) del Consiglio d'Amministrazione che ha approvato il sopraccitato progetto.

Al riguardo, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio adottato dagli Amministratori ai fini dell'individuazione, nelle circostanze, del Valore di Liquidazione delle Azioni:

- nella fattispecie giuridica del diritto alla liquidazione delle azioni, l'articolo 2437-ter del Codice Civile, primo comma, indica che *“il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*;
- le azioni di Energica sono quotate all'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, che, come indicato dagli Amministratori, non è formalmente un mercato regolamentato, e pertanto non trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile, che specifica che *“il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”*. Gli Amministratori hanno ritenuto comunque ragionevole, al fine dell'individuazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, fare riferimento al valore di mercato delle azioni di Energica, così come da quotazione su AIM Italia, riportando come il titolo della Società mostri, nel semestre preso in considerazione per le analisi (1° settembre 2020 – 1° marzo 2021), un andamento che ritengono possa esprimere il valore economico della Società alla data del 2 marzo 2021. Gli Amministratori evidenziano, inoltre, che il flottante di Borsa è significativo (43,7%) rispetto alle azioni totali di Energica in circolazione al 2 marzo 2021;
- relativamente alla significatività del valore delle azioni di Energica, segnaliamo, inoltre, come i principali indici di liquidità e di scambio siano in linea con i valori medi delle società quotate al mercato principale di Borsa Italiana SpA, che è un mercato regolamentato e che generalmente è caratterizzato da indicatori medi di liquidità rappresentativi. Le quotazioni di un titolo, qualora esso sia sufficientemente liquido e le azioni nel suo complesso corrispondano ad un flottante rappresentativo, esprimono infatti, in un mercato efficiente, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e, conseguentemente, forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società a cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società;
- così come riportato dagli Amministratori nella loro Relazione, il legislatore ha comunque riconosciuto la rilevanza del valore di mercato anche nel contesto di mercati non regolamentati, quali l'AIM Italia, nel contesto di aumenti di capitale sociale e di diritti di opzione, laddove

l'articolo 2441 del Codice Civile, ai commi 3 e 4, fa esplicito riferimento ad azioni quotate in mercati regolamentati e/o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, non prevedendo regolamentazioni differenti;

- con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori come base per il calcolo della media, evidenziamo quanto segue:
 - o la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi anteriore rispetto alla data del Consiglio d'Amministrazione che ha approvato la Relazione degli Amministratori può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, le recenti tendenze, tenuto conto, in particolare, degli effetti economici e finanziari dell'attuale emergenza sanitaria Covid-19;
 - o la considerazione di un periodo di sei mesi risulta, peraltro, coerente con lo specifico richiamo dell'articolo 2437-ter, comma 3 del Codice Civile in relazione a società quotate in mercati regolamentati, cui gli Amministratori hanno fatto riferimento, per analogia, per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
 - o l'utilizzo nel calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di brevissimo termine, permette, altresì, di mitigare dalle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari;
 - o l'inclusione nel calcolo di medie a maggiore orizzonte temporale rispetto a quello individuato dagli Amministratori, quali, ad esempio, il periodo di un anno, potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornate, derivanti da un contesto economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, non più attuale, a causa, in particolare, del già citato effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19;
 - o si segnala, peraltro, che il riferimento ad orizzonti temporali differenti, quali un mese, tre mesi o dodici mesi, avrebbe, comunque, portato a determinazioni del Valore di Liquidazione delle Azioni non significativamente differenti rispetto a quello calcolato dagli Amministratori;
- come riportato dagli Amministratori nella loro Relazione, l'applicazione di metodologie alternative al valore delle azioni così come da quotazioni sull'AIM Italia, potrebbe portare, nel caso specifico di Energica e nel contesto attuale, a risultanze non rappresentative dell'attuale valore di mercato della Società, a causa della mancanza di un mercato attivo di riferimento di cessioni azionarie nel loro complesso (nel caso di multipli determinati su transazioni di società comparabili), ovvero a causa di criticità di stima di parametri (nel caso di multipli di Borsa), nonché, infine, per la mancanza o non rappresentatività di elementi informativi o numerici alla base di metodologie reddituali o basate sui flussi di cassa;
- si segnala, infine, come gli Amministratori abbiano fatto espresso riferimento alla consistenza patrimoniale della Società, indicando come il Valore di Liquidazione delle Azioni sia significativamente superiore al valore del patrimonio netto per azione di Energica.

7. LIMITI, DIFFICOLTA' E ASPETTI DI RILIEVO NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione sul fatto che la crisi finanziaria internazionale in atto ha manifestato, e continua a manifestare, impatti significativi sullo scenario macro-economico e sul sistema finanziario in particolare.

Non si può escludere che il perdurare della crisi e la sua evoluzione, soprattutto in relazione all'incertezza legata agli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul quadro economico nazionale ed internazionale, ad oggi non prevedibile, possano avere un impatto, anche significativo, sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia e che il Valore di Liquidazione delle Azioni possa differire, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di mercato delle azioni alla data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società, fissata in prima convocazione in data 29 marzo 2021 ed in seconda convocazione in data 30 marzo 2021, nonché alla data di eventuale effettuazione dell'esercizio di recesso.

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse alla data del Consiglio d'Amministrazione della Società del 2 marzo 2021 e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, fermo restando quanto evidenziato nel precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che l'approccio metodologico adottato dagli Amministratori di Energica non sia adeguato e non arbitrario, e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di Energica Motor Company SpA ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per gli Azionisti di Energica Motor Company SpA per le finalità e nei limiti di cui al citato articolo 2437-ter del Codice Civile, o utilizzato per altro scopo.

Bologna, 12 marzo 2021

PricewaterhouseCoopers SpA



Gianni Bendandi
(Revisore legale)